

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. II
n. 14

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

**d’iniziativa dei senatori LANZILLOTTA, SUSTA, DELLA VEDOVA, DI
BIAGIO, D’ONGHIA, GIANNINI, ICHINO, MARAN, OLIVERO e
ROMANO**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA L’8 AGOSTO 2013

Modifiche ai fini dell’adeguamento al nuovo
articolo 81 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. – Come è noto, la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha modificato l'articolo 81 della Costituzione introducendo il vincolo del pareggio di bilancio. Come sottolineato anche dal Gruppo di lavoro sui temi istituzionali istituito dal Presidente della Repubblica il 30 marzo 2013, al paragrafo 18 della sua Relazione («Funzionamento delle Camere»), è ora necessario l'adeguamento dei Regolamenti parlamentari a tale revisione costituzionale modificando il Capo XV («Della procedura di esame dei bilanci e del controllo finanziario, economico ed amministrativo», articoli 125–134 del Regolamento).

Alla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, è stata data attuazione con la legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Di particolare importanza ai nostri fini è l'articolo 16 della legge, che istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio con sede presso le Camere.

L'Ufficio parlamentare di bilancio è costituito da un Consiglio di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito di un elenco di dieci soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari.

A tal fine la presente proposta prevede l'introduzione nel Regolamento del Senato di un articolo *ad hoc* che disciplina le modalità di selezione dei dieci candidati tra i quali sono scelti i tre componenti al Consiglio del-

l'Ufficio parlamentare di bilancio e modalità di revoca dell'incarico per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, che come previsto dall'articolo 16 della legge avviene con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su proposta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica, adottata a maggioranza dei due terzi dei relativi componenti.

Altre disposizioni sono già previste all'articolo 16 della citata legge n. 243 del 2012, dal comma 2 («Al Presidente è riconosciuto un trattamento economico complessivo pari a quello previsto per il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Ai membri del Consiglio è riconosciuto un trattamento economico complessivo pari all'80 per cento di quello spettante al Presidente»), dal comma 3 («I membri del Consiglio sono nominati per sei anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato») e dal comma 4 («Il Presidente rappresenta l'Ufficio, convoca il Consiglio e ne stabilisce l'ordine del giorno. Il Consiglio, previo assenso dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale operante presso l'Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. L'Ufficio provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funziona-

mento, ivi comprese quelle relative al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio»).

La presente proposta modifica inoltre l'articolo 125 del Regolamento valorizzando il ruolo dell'Ufficio parlamentare di bilancio nell'esame dei documenti di bilancio. Con l'occasione, si prevede che al disegno di legge di stabilità nel corso dell'esame in Assemblea possano essere presentati soltanto emendamenti soppressivi o interamente sostitutivi di articoli del testo proposto dalla 5^a Commissione permanente che non introducano materie nuove. Si prevede inoltre che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi par-

lamentari stabilisca il numero massimo di emendamenti che ciascun Gruppo può presentare in Assemblea.

Infine si modificano alcuni articoli del Regolamento al fine di sostituire la locuzione «legge finanziaria» a quella nuova (legge di stabilità).

Per quanto sopra esposto, si auspicano un esame ed una rapida approvazione della presente proposta. L'auspicio è inoltre che anche la Camera dei deputati, tramite l'approvazione di specifiche proposte di modifica regolamentare, adegui il proprio regolamento.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 125)

1. All'articolo 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Alla 5^a Commissione permanente» sono inserite le seguenti: «e all'Ufficio parlamentare di bilancio»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'Ufficio parlamentare di bilancio, ai fini del controllo delle quantificazioni degli effetti finanziari delle politiche di bilancio, può esprimersi sui documenti di cui al primo comma in qualsiasi fase dell'esame parlamentare».

Art. 2.

*(Esame del documento
di economia e finanza)*

1. All'articolo 125-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Esame del documento di economia e finanza»;

b) al comma 1, le parole: «documento di programmazione economico-finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «documento di economia e finanza»;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nel caso in cui le valutazioni formulate dal Governo attraverso il documento

di economia e finanza divergano significativamente da quelle formulate dall'Ufficio parlamentare di bilancio, un terzo dei componenti della 5^a Commissione permanente ovvero uno o più Presidenti di Gruppo possono richiedere al Governo di illustrare alla medesima Commissione i motivi per i quali ritiene di confermare le proprie valutazioni o di conformarle a quelle dell'Ufficio».

Art. 3.

(Emendamenti al disegno di legge di stabilità)

1. All'articolo 128, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel corso dell'esame in Assemblea, al disegno di legge di stabilità possono essere presentati al testo proposto dalla 5^a Commissione soltanto emendamenti, di iniziativa parlamentare o governativa, che non introducano materie nuove. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari stabilisce il numero massimo di emendamenti che ciascun Gruppo può presentare in Assemblea, tenuto conto del numero di articoli del testo proposto dalla 5^a Commissione e della consistenza numerica del Gruppo stesso. I senatori che dissentono dal proprio Gruppo possono presentare, complessivamente, un numero di emendamenti non superiore ad un decimo di quelli del Gruppo di appartenenza».

Art. 4.

(Ufficio parlamentare di bilancio)

1. Dopo l'articolo 130 è inserito il seguente:

«Art. 130-bis. - *(Ufficio parlamentare di bilancio)* - 1. Ai fini della nomina dei tre

componenti del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio, viene indetta una procedura di sollecitazione pubblica tramite la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sui siti *internet* del Senato e della Camera dei deputati di un bando che preveda i requisiti richiesti e i relativi criteri di valutazione, la pubblicazione sul sito *internet* del Senato del *curriculum vitae* dei candidati nonché l'eventuale audizione dei medesimi. I candidati devono essere di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia di economia e di finanza pubblica a livello nazionale e internazionale.

2. Un Comitato ristretto nominato dalla 5^a Commissione permanente congiuntamente con la corrispondente Commissione permanente della Camera dei deputati stila, sulla base dei criteri indicati nel bando, una graduatoria dei primi dieci candidati che viene sottoposta all'approvazione delle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei loro componenti. I Presidenti del Senato e della Camera dei deputati scelgono da tale elenco i tre componenti del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio, da nominare con decreto adottato d'intesa tra loro.

3. In caso di gravi violazioni dei doveri d'ufficio, le Commissioni permanenti di cui al comma 2 possono approvare a maggioranza dei due terzi una richiesta di revoca dell'incarico dei membri del Consiglio. La revoca avviene con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati».

Art. 5.

(Sostituzione delle parole «legge finanziaria» con «legge di stabilità»)

1. Ovunque ricorrano, le parole: «legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «legge di stabilità».

